

- (6) Il 20 dicembre 2017, la società c-LEcta GmbH ha comunicato alla Commissione di avere immesso sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «trealosio» a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Il «trealosio» è già stato incluso nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La nuova notifica riguarda una nuova fonte del trealosio, il saccarosio. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche della voce «trealosio» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (7) Dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sono stati rilevati vari errori o omissioni riguardanti le specifiche o le condizioni di impiego di alcuni nuovi alimenti autorizzati. È pertanto opportuno rettificare l'elenco dell'Unione che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (8) Il nuovo alimento «L-alanil-L-glutammina» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La categoria «Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi» è stata erroneamente omessa. Occorre pertanto rettificare la voce «L-alanil-L-glutammina» nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, al fine di aggiungere «Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi» quale categoria di alimenti ammessa.
- (9) Il nuovo alimento «Glucosamina HCl» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. La categoria di alimenti «Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia» è stata aggiunta erroneamente e dovrebbe essere soppressa in questa voce. Occorre pertanto rettificare la voce «Glucosamina HCl» nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (10) Il nuovo alimento «latto-N-neotetraosio» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego e a specifici livelli massimi dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/375 della Commissione ⁽¹⁾. La dicitura «a concentrazioni fino a 1,2 g/l» è stata aggiunta erroneamente e dovrebbe essere soppressa nella categoria di alimenti «Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia» per tale nuovo alimento. Occorre pertanto rettificare la voce «latto-N-neotetraosio» nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (11) Il nuovo alimento «estratto di germi di frumento (*Triticum aestivum*) ricco di spermidina» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego per la «popolazione adulta escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento» a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. L'elenco dell'Unione tuttavia erroneamente non prevede l'esclusione delle donne durante la gravidanza e l'allattamento. Occorre pertanto rettificare la voce «estratto di germi di frumento (*Triticum aestivum*) ricco di spermidina» nella tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (12) In relazione al nuovo alimento «olio di krill antartico estratto da *Euphausia superba*» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è stato erroneamente omesso il seguente requisito, che è opportuno aggiungere: «Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio di krill antartico estratto da *Euphausia superba* devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC).» È pertanto necessario rettificare tale voce nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (13) Il nuovo alimento «olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da *Euphausia superba*» è stato autorizzato a determinate condizioni di impiego dalle autorità competenti finlandesi ⁽²⁾. Nelle specifiche è stato erroneamente aggiunto il seguente requisito: «Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da *Euphausia superba* devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC).» È opportuno eliminare tale requisito. Occorre pertanto rettificare la voce «olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da *Euphausia superba*» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2017/2470.
- (14) Il nuovo alimento «semi di chia (*Salvia hispanica*)» è stato inizialmente autorizzato a determinate condizioni di impiego dalla decisione 2009/827/CE della Commissione ⁽³⁾. Nelle specifiche è stato erroneamente aggiunto il seguente requisito: «(UE: carboidrati disponibili = zucchero + amido)». È opportuno eliminare tale requisito. Occorre pertanto rettificare la voce «semi di chia (*Salvia hispanica*)» nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/375 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del lacto-N-neotetraosio quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 22).

⁽²⁾ Lettera dell'8 maggio 2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_krill-oil_it.pdf).

⁽³⁾ Decisione 2009/827/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che autorizza l'immissione sul mercato dei semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 14).

